



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI

CAPO I°

ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di TAXI di cui alla L. 15.01.1992 n° 21.

Tale servizio è disciplinato altresì dalle seguenti norme:

- a) dagli art.li 19 e 85 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616 ;
- b) dal D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dalle direttive Regionali in materia, ai sensi dell'art.4 della L.n° 21/1992;
- d) dal D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
- e) dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15.12.1992 n° 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art.8 della Legge n° 104 del 05.02.1992;
- h) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico su itinerari e recando orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero dei veicoli destinati al servizio di TAXI viene individuato in n° 2 unità.

Tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti a servizio TAXI dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma che precede i veicoli degli operatori esercenti il servizio pubblico in argomento in attività alla data immediatamente precedente quella di adozione del presente regolamento .

ART.4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di TAXI è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art.8 della L . n° 21 del 15.01.1992.

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti degli art.li 6 e 7 della L 21/1992.

E' consentito conferire la licenza agli organismi indicati nel I° comma del citato art.7 della Legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso decadenza ad esclusione dagli organi medesimi.

Nel caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio TAXI ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.



L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza Comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Unitamente alla licenza il competente Ufficio Comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al V° comma dell'art.12 della Legge 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "Servizio Pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente della licenza di esercizio risultante dal registro cronologico.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il Servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

E' fatto altresì obbligo al titolare della licenza di TAXI di comunicare all'Ufficio Comunale competente:

- a) eventuali assenze del servizio;
- b) il nominativo (o i nominativi) dei soggetti dai quali i titolari intendono farsi sostituire alla guida del veicolo.

Il sostituto alla guida dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 21/92.

L'obbligo della comunicazione di cui al precedente punto a) si applica qualora l'assenza dal servizio del titolare debba protrarsi per un periodo superiore a giorni 2 (due).

ART.5

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

I veicoli immatricolati per il servizio di TAXI possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione Comunale rilasciata dal competente ufficio comunale.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di TAXI.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART.6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di TAXI possono effettuare trasporti in tutto il territorio Regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento da individuare con provvedimento sindacale.

La prestazione del Servizio di TAXI per destinazione oltre il territorio Comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta "a vista" .

A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di "Taxi libero" o Taxi occupato" attraverso apposito segnale illuminabile da collocare, nel rispetto delle condizioni indicati dell'art.57 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, all'interno del parabrezza anteriore e recante la dicitura "Libero" o "Occupato" .

In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di TAXI è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

ART.7

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza per il servizio di TAXI le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.



ART.8
COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED
ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONI

La valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni saranno svolte da un'apposita commissione così composta:

- a) Segretario Comunale (Presidente);
 - b) Responsabile degli Uffici Comunali competenti in materia (Ufficio Licenze Ufficio di Polizia Municipale);
- La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Ai fini delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) indice il bando di concorso;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art.10 e indice la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria all'Ufficio competente ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO II°

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.9
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Le licenze per l'esercizio del servizio TAXI sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il concorso deve essere indetto dalla Commissione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 rilasciato al competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti Autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

ART.10
CONTENUTI DEL BANDO

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazione da assegnare;
- b) elencazione dei titoli di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

ART.11
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le autorizzazioni Comunali per l'esercizio del Servizio TAXI, la Commissione di cui all'art.8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n° 67/93 - punti 10;
- b) Diploma di Laurea - punti 2;
- c) Diploma di Maturità - punti 1;



- d) Conoscenza di lingua straniera - punti 2 per ogni lingua - massimo 2 lingue;
- e) Iscrizione nelle liste di disoccupazione - punti 5;
- f) Periodi di servizio prestati in qualità di titolare, collaboratore o dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente - punti 1 ogni semestre fino a un massimo di otto semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.

Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora, di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART.12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Comunale, si provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dall'Ufficio competente.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

ART.13 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione e condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa ai sensi della Legge n° 15/68 e del D.P.R. 130/94.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti Leggi e dal presente regolamento.

ART.14 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio TAXI sono trasferite, su richiesta del titolare, a persone dallo stesso designate, purchè iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.

L'Ufficio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussiste l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso e non può essere trasferita se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.



CAPO III°

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 15 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Detto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata nel termine di 48 ore al competente Ufficio Comunale.

ART. 16 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente ha obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento Comunale ad esibirlo a chi ne abbia interesse ;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI", la condizione di "Libero" o "Occupato";
- j) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - I. l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune su cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - II. il numero della licenza;
 - III. il numero telefonico dell'Ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuale reclami relativi alla prestazione del servizio
 - IV. copia delle tariffe vigenti.
- m) interrompere, per recarsi al luogo indicato dall'utente, il percorso più vantaggioso per l'utente stesso in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o nel caso in cui ricorrono documentabili esigenze di forza maggiore.

E' fatto divieto di:

- a) fumare sull'autoveicolo in servizio;
- b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dalla Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 17 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di TAXI è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;



- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 18 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 19 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
La prestazione dei servizi di TAXI è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
I veicoli in servizio di TAXI autorizzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 284/78.

ART. 20 TARIFFE

Le tariffe del servizio di TAXI sono fissate dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, sulla base delle indicazioni regionali in materia.
Lo stesso Organo procede alla verifica annuale delle tariffe, qualora lo ritenga necessario, determina le modifiche delle tariffe stesse, sentita la Commissione Comunale consultiva.
I provvedimenti di determinazione delle tariffe sono pubblicati sul B.U.R.T. .
La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbana.
E' fatto obbligo di trasporto bagaglio al seguito del passeggero senza che siano applicati a carico del medesimo supplementi tariffari.
E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

L'autovettura adibita al servizio di TAXI porta sul tetto un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI" .
All'interno del veicolo dovrà essere montato un tassametro di tipo omologato.
Nel corso del periodo normale di durata della licenza Comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in condizioni di stato d'uso ottimali, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 8.
In tale ipotesi sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.



CAPO IV°

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 22 ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta alla Polizia Municipale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 23 IDONEITA' DEI MEZZI DI SERVIZIO

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo atterimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata, previo nulla-osta della Polizia Municipale e consente la prenotazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

Le procedure dei precedenti commi si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo.

ART. 24

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzioni amministrative in base alla legge 24.11.1981 n° 689;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione .

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 100.000 ad un massimo £.1.000.000 per seguenti violazioni:

a) violazione dell'art.4, comma 6°, relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

b) violazione degli obblighi di cui all'art.5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

c) violazione dell'obbligo di cui all'art.4, comma 6°, sostanziata dalla mancanza a bordo dei documenti prescritti;

d) violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 4°, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale;

e) violazione dell'obbligo di cui all'art. 18, per la mancata di comunicazione dell'interruzione del servizio;

f) violazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1°;

g) violazione dei divieti di cui all'art.20, comma 2°.

Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, od un collaboratore o da un dipendente dell'impresa TAXI, l'accertamento è contestato al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'Agente accusatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art.107 del R.D. 383/94.

La Giunta Municipale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni al presente articolo.

ART. 25 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile dell'Ufficio Competente previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

b) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;



c) incorra nelle violazioni di cui all'art. 186 e 187 del vigente Codice della Strada .

ART. 26 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile dell'Ufficio competente , previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza della autorizzazione nel caso in cui il titolare:

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.3 della L.R. n° 67/93, nonché gli requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento Comunale e della vigente normativa .
- b) incorra, nell'arco del quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi.
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.

I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 27 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente Ufficio Comunale.

ART. 28 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

E' garantita la possibilità, ai soggetti verso cui vengono emessi i provvedimenti di sospensione e decadenza di far valere i propri diritti.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della autorizzazione.

ART . 29 ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni Comunali che disciplinano il servizio di Taxi.

ART . 30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del CO.RE.CO.



Comune di Uzzano Provincia di Pistoia

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n° _____ del _____

RENDE NOTO

E'indetto un concorso per l'assegnazione n° _____ autorizzazioni per lo svolgimento del Servizio di TAXI .

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

- a) cittadinanza italiana - tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) assolvimento della scuola dell'obbligo;
- c) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- d) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea;
- e) idoneità morale (non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 1. abbia riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti colposi;
 2. risulti sottoposto, sulla base di un procedimento esclusivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa);
- f) idoneità finanziaria

DOMANDE DI AMMISSIONE

Per partecipare al concorso l'aspirante dovrà far pervenire al Comune di Uzzano domanda in carta legale, diretta al Sindaco, entro il TRENTESIMO giorno dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio di questo Comune.

La presentazione delle domande e dei documenti alla stessa allegati, da parte di tutti i concorrenti, può avvenire tramite consegna all'Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del giorno sopra indicato o a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R, da spedire a pena di esclusione, entro lo stesso giorno.

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La data risultante dal bollo apposto dall'ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato nel bando.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
- b) residenza ed eventuale recapito;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, oppure l'equiparazione ai cittadini quali italiani appartenenti alla Repubblica, oppure l'appartenenza da un altro degli stati membri dell'Unione Europea.
- d) le eventuali condanne penali riportate, e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarato l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
- e) titoli di studio posseduti;
- f) eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione;
- g) eventuali servizi prestati in qualità di titolare, collaboratore o dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o servizio TAXI;
- h) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- i) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea.

La domanda deve essere firmata dal concorrente e la firma deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali indicati dall'art.20 della legge n° 15/1968.

DOCUMENTI A CORREDO

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:

- a) dichiarazione di aver assolto la scuola dell'obbligo;



- b) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea;
 - d) certificato del casellario giudiziario;
 - e) eventuale titolo di studio;
 - f) eventuale certificazione dei periodi di servizio prestati in qualità di titolare, collaboratore o dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o il servizio di TAXI;
 - g) eventuale certificazione di iscrizione nelle liste di disoccupazione.
- Tutti i documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ai sensi di legge.

ELENCO VALUTAZIONE TITOLI

- a) idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 67/93 punti 10;
- b) Diploma di Laurea, punti 2,
- c) Diploma di Maturità, punti 1;
- d) conoscenza lingua straniera, punti 2 per ogni lingua - massimo due lingue;
- e) iscrizione nelle liste di disoccupazione, punti 5;
- f) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, collaboratore, o dipendente presso un'impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente e servizio TAXI, punti 1 ogni semestre fino ad un massimo di otto semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti a diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino con lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.

Qualora anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminante si fa riferimento alla data di presentazione ed eventuale all'ora di presentazione della domanda.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza del presente bando, la Commissione Comunale terminerà le operazioni di scrutinio delle domande e redigerà la graduatoria che sarà trasmessa al responsabile dell'Ufficio Competente ai fini del rilascio della licenza.

IL SINDACO

Uzzano _____

FAC SIMILE DI DOMANDA

BOLLO Euro 10.33

**AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI
51010 UZZANO**

IL SOTTOSCRITTO _____ residente a _____
in Via _____ N _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di N° _____ autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di TAXI, bandito da codesta Amministrazione Comunale in data _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

1. di essere nato a _____ il _____
2. di avere proprio recapito in _____ via _____ n° _____ tel _____ presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente Bando;
3. di essere cittadino italiano;
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (oppure indicare le eventuali condanne penali o i procedimenti penali in corso);
5. di aver assolto alla scuola dell'obbligo;
6. di essere in possesso del titolo di studio di _____;
7. di essere iscritto nelle liste di disoccupazione;



8. di avere prestato servizio in qualità di dipendente presso la Ditta _____ con sede in _____, la quale gestisce l'attività di noleggio con conducente o di TAXI.
9. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
10. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi di linea.

Data _____

FIRMA AUTENTICA

IL PRESENTE REGOLAMENTO

E' stato approvato con delib. C.C. n. 20 del 19.05.1998

Pubblicata all'albo pretorio dal 23.5.1998 al 6.6.1998

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 4.7.1998 al 18.07.1998

E' DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA

1.8.1998

E' ENTRATO IN VIGORE IN DATA

1.8.1998